ItaliaOggi
10-NOV-2026
da pag. 29 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

La Consulta annulla la legge campana e fissa i paletti alla potestà legislativa degli enti

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Commercio solo se si compete

Stop alle norme regionali quando violano la concorrenza

DI GUIDO AFFABRIS

Le regioni non possono intervenire normando materie la cui disciplina, seppur devoluta alla propria potestà legislativa, come nel caso del commercio, è soggetta ai limiti insuperabili della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. Per tale motivo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 192, depositata il 9 novembre 2026, ha annullato la legge della regione Campania n. 20/2025, modificativa del testo unico regionale del commercio (legge n. 7/2020), nelle parti che comportavano innovazioni rispetto alla legge dello Stato.

La Consulta ha pertanto annullato la disposizione, di cui alla legge regionale campana, la quale prevedeva che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi della medesima legge regionale, sono prorogate al 31 dicembre 2032. La disposizione regionale ha sostanzialmente riprodotto la disciplina statale che aveva previsto solo in casi specifici il rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni scadute al 31 dicembre 2020. Si è verificata, pertanto, un'ipotesi di novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale. L'effetto dovrebbe essere la caducazione delle concessioni rinnovate al 2032 sulla base della legge regionale.

Annullate anche le modifiche del testo unico che comportavano l'applicazione di migliorie e premialità relative alle concessioni di posteggio. In particolare, le norme prevedevano che i Comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei posteggi disponibili in un mercato, predisponessero un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all'interno del mercato medesimo; disponevano inoltre che, nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 214/2023 (nel frattempo approvate con decreto del Mimit del 5 giugno scorso - ndr), le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi prevedessero una premialità del 25 per cento sul punteggio totale attribuibile per gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo.

La Corte ha stabilito in merito che, nell'attesa delle linee guida, il legislatore regionale non aveva il potere di intervenire in una materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Quanto ai bandi di miglioria, la norma regionale è stata giudicata idonea a favorire gli operatori già assegnatari di posteggi all'interno del mercato, in relazione ai posteggi resisi disponibili o non ancora assegnati, così sottraendoli alle procedure selettive aperte a tutti i potenziali candidati.

La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato l'illegittimità della norma, di cui alla legge regionale n. 20/2025 campana, la quale, in tema di pubblicità dei prezzi, prevedeva che, per esigenze di ordine pubblico, il prezzo potesse essere indicato separatamente dai prodotti esposti, su un apposito catalogo a disposizione della clientela. Secondo i giudici della Consulta, la disciplina statale di riferimento è diretta alla protezione del consumatore, avendo il fine di migliorarne l'informazione e di agevolare il raffronto dei prezzi, oltre a perseguire la finalità di garantire il corretto e uniforme funzionamento del mercato.

Annullata anche, con riferimento alle vendite di fine stagione, la disposizione che escludeva i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza dall'obbligo generale di indicare sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni e la percentuale di sconto applicata.

Infine, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale che escludeva la possibilità di svolgimento dei mercati domenicali dell'usato, consentiti dal testo previgente, mantenendo tale possibilità solo per i mercati dell'antiquariato e del collezionismo, oltre che per quelli straordinari, in violazione con il principio di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 1, del dl n. 201/2011, laddove stabilisce che le attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30524 - L.1747 - T.1746

